

COMUNE DI SANT'ANTIMO

(Provincia di Napoli)

PROT. N. 13990

DEL 28.05.2014

PROCEDURA APERTA
per l'affidamento della esecuzione dei lavori
di importo inferiore alla soglia comunitaria
con il criterio del prezzo più basso

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Sant'Antimo

BANDO DI GARA

OGGETTO DELL'APPALTO:

Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di manutenzione del verde esistente nel Comune di Sant'Antimo, distinti nei seguenti raggruppamenti:

RAGGRUPPAMENTO 1 CUP: B38C14000150004 CIG: 5766136DF1

RAGGRUPPAMENTO 2 CUP: B38C14000140004 CIG: 5766154CCC

SEZIONE I – ENTE APPALTANTE

1.1) Denominazione e indirizzo ufficiale: Comune di Sant'Antimo – Ufficio LL.PP. – Via Roma, 168 – 80029 Sant'Antimo (NA) – tel. 0818329131 – fax 0818329140 – e-mail g.carola@comune.santantimo.na.it

1.2) Provvedimenti di approvazione e validazione della procedura, fonte di finanziamento

- atto di approvazione: determina del 3° settore n. 69 del 19.05.2014

- fonte di finanziamento: Bilancio Comunale

1.3) Pubblicazione del bando e dell'esito

Il presente bando e i relativi allegati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 66, comma 7, e dell'art. 122, comma 5 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.:

- sull'Albo pretorio del Comune di Sant'Antimo;
- sul sito del Comune di Sant'Antimo;
- sul Bollettino Aste ed Appalti Pubblici di Ancona;
- sul sito del Ministero delle Infrastrutture.

- Analogamente sarà pubblicato l'esito della gara.

1.4) Luogo di svolgimento della gara

La gara avrà luogo il giorno 24.06.2014 alle ore 10,00 presso l'ufficio LL.PP., via Roma, 168, 80029 Sant'Antimo (NA) in seduta pubblica.

1.5) Termine di presentazione delle offerte

Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 23.06.2014

SEZIONE II – OGGETTO, LUOGO E TEMPI DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

2.1) Oggetto e luogo di esecuzione

L'appalto riguarda l'esecuzione delle opere relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico esistente sul territorio comunale.

2.2) Durata dell'appalto e tempi di esecuzione

Il tempo utile per ultimare i lavori compresi nell'appalto, per ogni singolo raggruppamento, è pari a mesi 10 (dieci) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna.

SEZIONE III – LAVORAZIONI E IMPORTO A BASE D'APPALTO

3.1/A) RAGGRUPPAMENTO 1

Importo a base di gara

Importo dell'appalto: €. 67.325,80 + IVA

di cui

a) per lavori (soggetto a ribasso) €. 64.998,46 + IVA

b) oneri inerenti i piani di sicurezza (non soggetti a ribasso) €. 688,00 + IVA

c) stima incidenza mano d'opera (non soggetta a ribasso) €. 1.639,34 + IVA

3.2/A) Categorie delle lavorazioni

Camera di commercio con attivazione oggetto sociale per i lavori indicati in oggetto e certificati esecuzioni lavori.

3.3/A) Categorie vevoli ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori:

1. OS24

3.1/B) RAGGRUPPAMENTO 2

Importo a base di gara

Importo dell'appalto: €. 91.498,69 + IVA

di cui

a) per lavori (soggetto a ribasso) €. 88.351,67 + IVA

b) oneri inerenti i piani di sicurezza (non soggetti a ribasso) €. 688,00 + IVA

c) stima incidenza mano d'opera (non soggetta a ribasso) €. 2.459,02 + IVA

3.2/B) Categorie delle lavorazioni

Camera di commercio con attivazione oggetto sociale per i lavori indicati in oggetto e certificati esecuzioni lavori.

3.3/B) Categorie vevoli ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori:

1. OS24

3.4) Subappalto

Il sub-appalto è ammesso nel rispetto dell'art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e secondo le disposizioni di cui alla SEZIONE XIII, previa autorizzazione dell'Amministrazione aggiudicatrice, con i seguenti limiti:

- nella categoria prevalente OS24: potrà essere effettuato nella misura massima del 30% dell'importo netto contrattuale della categoria, a norma dell'art. 170, comma 1, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e dell'art. 118, comma 2, del D. Lgs.163/2006 e s.m.i.;

Ai sensi dell'art. 37, comma 11, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi in valore il quindici per cento dell'importo totale dei lavori, se i soggetti affidatari non siano in grado di realizzare le predette componenti, possono utilizzare il subappalto con i limiti dettati dall'art. 118, comma 2, terzo periodo. L'eventuale subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

In sede di offerta, il concorrente deve indicare i lavori e le parti dell'opera che verranno subappaltati.

SEZIONE IV – DOCUMENTI DI GARA, CONSULTAZIONE E ACQUISIZIONE

ATTI

4.1) Documenti di gara

I documenti a base d'appalto sono:

1. ELENCO PREZZI;
2. PRESCRIZIONI TECNICHE;
3. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.

4.2) Consultazione e acquisizione

I documenti che sono alla base dell'appalto, oltre al bando ed alla modulistica possono essere liberamente scaricati dal sito internet del Comune di Sant'Antimo www.comune.santantimo.na.it.

4.3) Attestazione di presa visione luoghi oggetto del presente appalto

Il sopraluogo dei luoghi oggetto del presente appalto sarà possibile nei giorni di Lunedì – Mercoledì – Venerdì a mezzo appuntamento col Sig. Armini Antimo, tel. n. 0818329127 che rilascerà, in duplice copia, apposito attestato. Detto sopraluogo potrà essere effettuato entro e non oltre il giorno 18.06.2014. I soggetti abilitati ad effettuare il presente sopraluogo sono: il Titolare e/o Legale Rappresentante, direttore dei lavori e un dipendente della ditta con delega del titolare.

SEZIONE V – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DOCUMENTI DA PRODURRE

5.1) Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento i soggetti di cui all'art. 34 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. in possesso dei requisiti specificati ai successivi punti della presente Sezione e secondo le modalità di cui agli art. 92, 93 e 94 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

Sono altresì ammessi i concorrenti costituiti da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché i concorrenti stabiliti in altri stati, ai sensi dell'art. 34 comma 1, lett. f-bis del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. alle condizioni di cui all'art. 61 del D.P.R. 207/2010. In tal caso, l'impegno a costituire l'ATI o il raggruppamento, al fine di garantire l'immodificabilità ai sensi dell'art. 37, comma 9, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., deve specificare il modello (orizzontale, verticale o misto) e se vi siano imprese cooptate ai sensi dell'art. 92, comma 5, del D.P.R. 207/2010, nonché specificare le parti dell'opera secondo le categorie di cui al punto 3.2) che verranno eseguite da ciascuna associata.

La mancata o insufficiente indicazione dei suddetti elementi relativi alla forma di associazione, costituisce motivo di esclusione dalla gara.

Sono esclusi dalla partecipazione alla gara i soggetti che si trovano nelle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..

5.2) Concorrente italiano o stabilito in Italia

Tutti i soggetti partecipanti alla gara, in forma singola, riuniti o consorziati, devono essere in possesso di Certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio con attivazione dell'oggetto sociale inerenti i lavori indicati in oggetto ed in possesso dei requisiti di ordine tecnico organizzativo cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010 o in possesso di attestazione SOA, regolarmente autorizzata e in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione nelle categorie di opere generali e nelle categorie di opere specializzate di lavori a loro attribuite secondo gli importi di cui alla precedente SEZIONE III.

5.3) Concorrente stabilito in altri Stati

Ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., per i concorrenti stabiliti in Stati diversi dall'Italia, di cui all'art. 34, lett. f-bis), l'esistenza dei requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane riportati ai punti precedenti della presente SEZIONE, è desunta dalla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi. La qualificazione

è comunque consentita alle stesse condizioni richieste per le imprese italiane. I relativi requisiti di partecipazione possono essere verificati con le modalità di cui all'art. 38, comma 4 e 5, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.

5.4) Raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari di concorrenti, G.E.I.E.

I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 163/2006 e degli art. 92, 93 e 94 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., se i partecipanti al raggruppamento ovvero i soggetti consorziati sono in possesso dei requisiti indicati nel bando.

Ai sensi dell'art. 92, comma 2 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. (raggruppamento di tipo orizzontale) l'impresa mandataria in ogni caso assume in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

Per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale i lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporabili possono essere assunti anche da imprese riunite in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.

E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti e dei consorzi ordinari di concorrenti, rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Ai sensi dell'art. 37, comma 7, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

Ai sensi dell'art. 36 comma 5 del D. Lgs. 163/2006 e dell'art. 17 della L. n. 69/2009, i consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a quest'ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del c.p.. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

SEZIONE VI – AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., il concorrente, singolo, consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto.

In caso di avvalimento il concorrente deve allegare, a pena di esclusione, oltre all'eventuale attestazione SOA propria e dell'impresa ausiliaria, tutta la documentazione prevista dall'art. 49 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante e con data non anteriore alla pubblicazione del bando.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 38, comma 1, lett. h) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione Appaltante è tenuta ad escludere l'impresa avvalente, escutere la garanzia e trasmettere gli atti all'autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6, comma 11 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..

L'impresa avvalente e quella ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto d'appalto.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'impresa avvalente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di

qualificazione.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, o che partecipino alla medesima gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

SEZIONE VII – CRITERIO E MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

7.1) Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione sarà effettuata ai sensi dell'art. 53, comma 4, e ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., con il criterio del prezzo più basso sull'importo dei lavori posto a base di gara. **Per ragioni di efficienza in sede di esecuzione degli appalti è stabilito che ciascun concorrente non può aggiudicarsi più di un raggruppamento dei presenti lavori. Pertanto, ferma restando la facoltà dei concorrenti di partecipare al raggruppamento 1, o al raggruppamento 2 o ad entrambi, si precisa che la Commissione di gara procederà all'apertura dell'offerta economica del raggruppamento di importo maggiore (Raggruppamento 2) e se l'aggiudicatario ha partecipato anche al raggruppamento di importo inferiore (Raggruppamento 1) la sua offerta economica sarà esclusa dalla procedura prima dell'apertura delle buste.**

7.2) Modalità di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà, ai sensi dell'art. 82, comma 2, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., al prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara.

Si procederà, ai sensi dell'art. 122, comma 9, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., all'applicazione dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; in tal caso non si applicherà l'art. 87, comma 1. Comunque non si provvederà all'esclusione automatica in caso di numero di offerte ammesse inferiore a dieci; in tal caso si applicherà l'art. 86, comma 3.

7.2.1) Criterio di individuazione delle offerte anormalmente basse

Ai sensi dell'art. 86, comma 1 e segg., la stazione appaltante valuta la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.

La stazione appaltante può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

7.2.2) Altre informazioni

La stazione appaltante procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, purchè ritenuta congrua e conveniente dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 81 comma 3 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Nel caso di offerte uguali si procederà a pubblico sorteggio.

SEZIONE VIII – ESPLETAMENTO DELLA GARA

L'Ente appaltatore si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne la data senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. Si riserva, inoltre, la facoltà di interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara in base a valutazioni di propria ed esclusiva competenza, ovvero per difetto della disponibilità di tutte le risorse finanziarie necessarie, senza che i concorrenti possano vantare

diritti e/o aspettative di sorta, né il rimborso delle spese a qualunque titolo eventualmente sostenute.

Qualora dovessero pervenire all'operatore economico concorrente comunicazioni concernenti il mutamento delle modalità e/o dei tempi di espletamento della gara, esso è tenuto alla tempestiva verifica presso la stazione appaltante.

La procedura di gara sarà la seguente:

- L'apertura delle offerte avverrà il giorno 24.06.2014 con inizio alle ore 10,00 presso l'ufficio LL.PP. del Comune di Sant'Antimo; potranno assistere un massimo di due rappresentanti per ciascun offerente: Titolari, Legali Rappresentanti o soggetti muniti di apposita delega.

La Commissione di gara, in seduta pubblica, verifica l'ammissibilità dei concorrenti e procede all'apertura dei plichi regolarmente pervenuti, verificando la presenza all'interno di ciascuno di essi delle due buste richieste;

- si procede quindi all'apertura della busta n. 1 relativa alla documentazione amministrativa, verificando la corrispondenza fra quanto prodotto da ciascun offerente e quanto previsto dal bando di gara; da tale verifica verranno individuati i concorrenti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara e si procederà alla esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei suddetti requisiti;

- successivamente, verrà aperta la busta n. 2 contenente l'offerta economica qualora le ditte ammesse siano tutte in possesso di certificato SOA e, conseguentemente, sarà stilata la graduatoria delle offerte e relativi ribassi, qualora invece tra le ditte ammesse vi siano anche quelle non in possesso di certificato SOA la procedura di gara sarà sospesa e rinviata a data da comunicarsi nelle more della verifica dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo dichiarati dalle medesime.

Fermo restando quanto previsto per il Protocollo di Legalità, l'Ente Appaltante potrà richiedere al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai concorrenti, i certificati di cui all'art. 21 del D.P.R. 33/2002, oppure le visure di cui all'art. 33, comma 1 del medesimo D.P.R..

Al termine della procedura l'Ente appaltante procede tempestivamente alle comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Una volta effettuate le verifiche previste dall'art. 11 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., l'aggiudicazione definitiva, allorchè divenuta efficace, verrà comunicata a mezzo fax ai non aggiudicatari e contestualmente sarà comunicato lo svincolo della cauzione provvisoria. Detta cauzione cessa automaticamente qualora l'offerente non risulti aggiudicatario o secondo in graduatoria, estinguendosi decorsi trenta giorni dalla data di efficacia dell'aggiudicazione definitiva.

Nel solo caso in cui la predetta garanzia sia stata costituita mediante polizza fideiussoria o atto di fidejussione, la stessa verrà direttamente restituita entro il termine succitato, a mezzo del servizio postale senza oneri per l'appaltante ed a rischio della destinataria, e ciò sempre che la stessa abbia inserito nella documentazione apposita busta affrancata e che non abbia fornito indicazioni ostative a tale metodo di restituzione.

L'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l'aggiudicatario, mentre per l'Ente appaltante diventa tale a decorrere dalla data di stipula del contratto.

Il contratto dovrà essere stipulato entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 11, commi 9 e 10, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., a decorrere dalla data di efficacia dell'aggiudicazione definitiva.

La consegna dei lavori, ai sensi dell'art. 153 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., dovrà avvenire entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto.

L'aggiudicatario si obbliga ad accettare la eventuale consegna dei lavori anche sotto riserva di legge nelle more della stipulazione del contratto.

SEZIONE IX – INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

Presentazione dell'offerta

L'offerta dovrà essere redatta in lingua italiana e presentata in un plico chiuso controfirmato e sigillato con nastro adesivo sui lembi di chiusura a pena di esclusione, recante all'esterno:

- Denominazione del soggetto offerente completo di codice fiscale e partita IVA;
- Oggetto della gara (specificare sulla busta il raggruppamento per il quale si intende partecipare, se per il raggruppamento n. 1, per il raggruppamento n. 2 o per entrambi i raggruppamenti);
- Il giorno e l'ora della gara;
- Numero telefonico, numero di fax ed e-mail certificata al quale far pervenire le eventuali comunicazioni;
- Il seguente indirizzo: Comune di Sant'Antimo, Ufficio Tecnico, Via Roma, 168, 80029 Sant'Antimo (NA)

In caso di ATI indicare i dati di cui sopra per tutte le ditte partecipanti all'ATI;

In caso di avvalimento indicare i dati di cui sopra per la ditta avvalente e per la ditta ausiliaria.

Il plico conterrà:

n. due buste, anch'esse controfirmate e sigillate con nastro adesivo sui lembi di chiusura a pena d'esclusione, sul cui frontespizio dovrà essere chiaramente indicato il relativo contenuto che le contraddistingue e precisamente:

Busta 1 – Documentazione Amministrativa.

Busta 2 – Offerta economica.

Il plico dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 23.06.2014 al seguente indirizzo:

Comune di Sant'Antimo, Ufficio Tecnico, Via Roma, 168, 80029 Sant'Antimo (NA) a mano, a mezzo posta raccomandata o mediante agenzia di recapito.

L'invio del plico avverrà comunque ad esclusivo rischio del mittente e non sarà tenuto conto dei plichi pervenuti dopo la scadenza anche se sostitutivi o integrativi di offerte già pervenute.

L'apertura dei plichi avverrà presso l'ufficio tecnico del Comune di Sant'Antimo, sito al primo piano della sede comunale di Via Roma, 168, il giorno 24.06.2014 alle ore 10.00.

Le offerte recapitate non possono essere ritirate e non è consentita, in sede di gara, la presentazione di ulteriore offerta.

Le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o relative ad altro appalto, o comunque non conformi ai modelli allegati, sono da ritenersi irricevibili e pertanto escluse dalla gara.

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.

Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni si fa espresso rinvio alle norme contenute e richiamate nella vigente normativa.

SEZIONE X – CONTENUTI DELL'OFFERTA

10.1) Termine di validità dell'offerta

L'offerta è valida per 180 giorni, ai sensi dell'art. 75, comma 5, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta.

Gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorso il suddetto termine.

10.2) Documentazione amministrativa (Busta 1)

10.2.1) Dove non diversamente disposto nel presente bando, il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000.

Le dichiarazioni e le attestazioni, richieste ai fini della partecipazione alla gara, non possono essere sottoposte ad eccezioni, riserve o condizioni;

10.2.2) I concorrenti nella busta 1, dovranno produrre a pena di esclusione la seguente documentazione:

a) domanda di partecipazione sottoscritta come per legge redatta secondo il modello “A”, nella quale il concorrente deve indicare per quale raggruppamento intende concorrere o se concorre per tutti e due i raggruppamenti.

b) dichiarazione sostitutiva in carta semplice ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 accompagnata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, concernente l'inesistenza di cause di esclusione dalle gare d'appalto per l'esecuzione di lavori pubblici di cui all'art. 38, redatta secondo il modello “B” resa e sottoscritta dai soggetti indicati nelle varie sezioni di cui si compone il modello;

c) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 in carta semplice, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, relativa all'iscrizione del concorrente alla Camera di Commercio, industria, artigianato ed agricoltura – Ufficio Registro imprese. L'offerente ha la facoltà di produrre il certificato, in originale o copia conforme ai sensi di legge, di iscrizione alla Camera di Commercio.

In caso di ATI, o consorzio o G.E.I.E., già costituiti o da costituirsi, il suddetto certificato deve essere prodotto da ciascun concorrente che costituisce o costituirà l'associazione o il consorzio o il G.E.I.E.;

Tanto la dichiarazione quanto il certificato devono essere di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di pubblicazione del bando. In alternativa il concorrente può produrre il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A..

d) tutte le dichiarazioni sopra richieste dovranno essere prodotte da ciascuna impresa singola, riunita o consorziata o che intende riunirsi o consorziarsi e da tutte le imprese costituenti il G.E.I.E.

e) i concorrenti devono dimostrare il possesso di attestazione SOA regolarmente autorizzata ai sensi del D.P.R. 207/2010, per categorie ed importi adeguati ai lavori da appaltare.

Il certificato SOA, in corso di validità, potrà essere presentato in originale o copia conforme in carta semplice, timbrata e firmata da un legale rappresentante, corredata da fotocopia di documento di identità del sottoscrittore, ovvero tramite dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 in carta semplice, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, contenente tutte le indicazioni di cui al certificato di attestazione rilasciato dalla SOA. Se non in possesso di attestazione SOA i concorrenti dovranno dichiarare di essere in possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010.

f) dichiarazione indicante i lavori o le parti di opere che si intendono subappaltare, nonché dei relativi metodi di affidamento. La mancata o irregolare presentazione di detta dichiarazione, non costituirà motivo di esclusione, ma sarà intesa come esplicita rinuncia ad avvalersi dell'istituto del subappalto.

g) i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti da costituire producono apposita dichiarazione sottoscritta da tutti gli offerenti che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e contenente:

1. l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, nominativamente indicato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

2. per ciascun operatore l'indicazioni delle lavorazioni, della categoria, dell'importo relativamente a ciascun opera che sarà dallo stesso eseguita.

I raggruppamenti temporanei di concorrenti già costituiti devono presentare in originale l'atto di costituzione dell'associazione stessa; in caso di consorzi di concorrenti già costituiti deve essere presentata copia autentica dell'atto costitutivi. Qualora da tali documenti non risultino

gli elementi di cui ai punti 1. e 2. Dovrà essere presentata la dichiarazione ivi richiesta.

In caso di G.E.I.E. o di consorzio già costituito, l'atto costitutivo e lo statuto del consorzio, ovvero il contratto di G.E.I.E., dovranno recare la previsione della responsabilità solidale dei membri del consorzio/G.E.I.E. nei confronti della Stazione Appaltante. Qualora tale indicazione non si rinvenga nei predetti atti, dovrà essere prodotta una specifica dichiarazione in tal senso, sottoscritta da tutti i soggetti che compongono il consorzio o il G.E.I.E.

h) in caso di partecipazione del consorzio stabile, lo stesso dovrà presentare copia conforme ai sensi di legge, ovvero autocertificazione completa di tutti gli elementi, dell'atto costitutivo dal quale risultino tutti gli operatori economici facenti parte del Consorzio stesso, ai fini della verifica di cui all'art. 36, comma 5 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., con l'indicazione delle quote dei partecipanti.

In caso di partecipazione di singolo operatore economico facente parte di un consorzio stabile, lo stesso dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 accompagnata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, con la quale dichiara di quale consorzio stabile fa parte.

I consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera b) e c) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorra; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

i) Originale o copia conforme ai sensi di legge della procura institoria o della procura, nell'eventualità che l'offerta di cui al modello C sia sottoscritta dall'istitutore o procuratore, salvo che detta procura risulti dalla dichiarazione o dal certificato di cui alla precedente lett. e). Nel caso in cui l'offerta sia sottoscritta dai soggetti sopraindicati gli stessi devono produrre, a pena di esclusione dalla gara, la dichiarazione secondo il modello B.

l) documentazione, **in originale**, comprovante la costituzione di un **deposito cauzionale** per un ammontare **pari al 2% dell'importo complessivo di ciascun raggruppamento di lavori**, a garanzia della stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione. Nel caso in cui l'impresa partecipi a più raggruppamenti l'importo della cauzione dovrà essere riferito all'importo del raggruppamento di maggiore entità. In detta cauzione devono essere specificati, pena l'esclusione dalla gara, il raggruppamento o i raggruppamenti ai quali l'impresa intende concorrere in quanto la stessa rimarrà vincolata per uno soltanto dei raggruppamenti che potrà eventualmente aggiudicarsi.

Alla cauzione provvisoria si applicano le disposizioni dell'art. 40 comma 7 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., secondo il quale il beneficio della riduzione della cauzione trova applicazione solamente in presenza del possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, e non anche della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.

In caso di Associazione Temporanea di Imprese o Consorzio di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, l'eventuale riduzione opera secondo quanto previsto dalla Determinazione n. 44 del 27.09.2000 dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.

In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese già costituito, il deposito cauzionale dovrà essere intestato all'Impresa capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti.

In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese non ancora costituito, il deposito cauzionale dovrà essere intestato a tutte le imprese del costituendo raggruppamento, a pena di esclusione.

La costituzione del suddetto deposito cauzionale potrà avvenire tramite deposito in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a favore della stazione appaltante, oppure mediante fideiussione o polizza fideiussoria.

Le garanzie fideiussorie costituite nella forma di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria sono accettate **esclusivamente** se prestate dai seguenti soggetti.

- soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Titolo II del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni dall'Istituto per la Vigilanza dalle Assicurazioni Private e di interesse collettivo (I.S.V.A.P.) ed iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale.
- intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli presso i soggetti di cui sopra al fine di accertare l'effettivo rilascio della garanzia fideiussoria, nonché la legittimazione del sottoscrittore ad impegnare validamente la banca, la compagnia di assicurazioni o l'intermediario finanziario.

La fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria devono essere redatte nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- sottoscrizione, **a pena di esclusione**, del soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito).

La sottoscrizione di cui sopra deve essere formalizzata, secondo una delle seguenti modalità:

a) con autentica notarile, contenente la specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria;

oppure

b) con presentazione in allegato di una dichiarazione del soggetto che sottoscrive la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria che attesti, ai sensi del D.P.R. 445/2000 (in carta libera) di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito).

I concorrenti devono presentare quale garanzia fideiussoria la scheda tecnica di cui al Decreto del ministero delle attività produttive 12/03/04 n. 123 - Schema tipo 1.1 - Scheda tecnica 1.1 - debitamente compilata e sottoscritta dalle parti contraenti, nonché formalizzata, con le modalità di cui alle precedenti lettere a) e b), fatto salvo che la somma garantita dovrà essere pari al 2% dell'importo a base di gara (eventualmente ridotta ai sensi dell'art. 40 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.).

Qualora non venga presentata la scheda tecnica di cui sopra, la fideiussione dovrà riportare, **a pena di esclusione**, le seguenti clausole:

il soggetto fideiussore si impegna a risarcire il Comune di S. Antimo in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario;

la garanzia prestata avrà validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

il fideiussore, rinunciando ad avvalersi della facoltà di escussione del debitore principale prevista dal 2° comma dell'art. 1944 del Codice Civile, si impegna a pagare quanto richiesto dal Comune di Sant'Antimo a semplice richiesta della stessa, inoltrata tramite lettera raccomandata a.r. e nel termine di 15 giorni dalla richiesta;

il fideiussore si impegna a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante.

Non saranno ammesse garanzie fideiussorie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dell'Amministrazione appaltante.

Si precisa che la fideiussione bancaria deve essere presentata in carta legale o resa legale.

Il deposito cauzionale rimarrà vincolato fino al momento dell'aggiudicazione per tutte le Imprese, ad eccezione dell'Impresa aggiudicataria, per la quale lo svincolo avverrà solo al

momento della stipulazione del contratto. In relazione ai due diversi momenti di svincolo del deposito cauzionale, l'Amministrazione provvederà immediatamente alla restituzione della documentazione presentata dalle Imprese a comprova della costituzione del medesimo deposito cauzionale.

m) dichiarazione sottoscritta da parte di tutti i soggetti economici offerenti, in forma singola o comunque associati, di adesione alle clausole del Protocollo di legalità, secondo il modello D.

n) dichiarazioni previste per l'avvalimento.

o) dichiarazione secondo cui l'offerente si impegna ad accettare la eventuale consegna dei lavori anche sotto riserva di legge nelle more della stipulazione del contratto.

L'Ente appaltante non restituirà alcun documento tra quelli presentati in fase di offerta, fatta eccezione per la cauzione provvisoria.

10.3) – OFFERTA ECONOMICA (BUSTA 2)

La busta 2 che dovrà riportare all'esterno la dicitura offerta economica C1 o C2, dovrà contenere l'offerta economica relativa al raggruppamento n. 1 o al raggruppamento n. 2. Nel caso in cui la ditta partecipi ad entrambi i raggruppamenti le offerte economiche dovranno essere inserite in due distinte buste. Sarà considerata causa di esclusione l'aver indicato su un unico foglio le offerte economiche per entrambi i raggruppamenti di lavori o mettere entrambe le offerte economiche in un'unica busta.

L'offerta economica dovrà essere redatta in bollo, in lingua italiana, utilizzando l'allegato modello "C1" e "C2".

La Commissione di gara procederà all'apertura dell'offerta economica del raggruppamento di importo maggiore e se l'aggiudicatario ha partecipato anche al raggruppamento di importo inferiore la sua offerta economica sarà esclusa dalla procedura prima dell'apertura delle buste C1.

Il ribasso deve essere indicato in cifre e in lettere. In caso di discordanza tra ribasso in cifre e ribasso in lettere prevale quello indicato in lettere. Il ribasso percentuale potrà essere espresso con un massimo di 3 cifre decimali; qualora le cifre decimali fossero in numero maggiore si procederà ad arrotondamento per eccesso o per difetto al terzo decimale. Ai fini del calcolo della anomalia si procederà allo stesso arrotondamento suddetto.

Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.

Non sono ammesse offerte economiche alla pari o in aumento rispetto all'importo a base di gara. L'importo del compenso per l'attuazione del piano di sicurezza e coordinamento e comunque per l'adempimento di tutti i relativi oneri previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, non è assoggettato a ribasso.

I modelli e le dichiarazioni di cui ai precedenti punti devono essere sottoscritti su ogni pagina con firma leggibile e per esteso:

- nel caso di impresa individuale: dall'imprenditore;
- nel caso di società, cooperative o consorzi: dal Legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo d'impresa o consorzio di concorrenti ancora da costituirsi: dalle persone che si trovano nella medesima posizione giuridica con riferimento a ciascun impresa.

Qualora nell'impresa sia presente la figura dell'istitutore (artt. 2203 e ss.c.c.), del Procuratore (art. 2209 cc) o del Procuratore speciale: i documenti di cui sopra possono essere sottoscritti con firma leggibile e per esteso dagli stessi.

SEZIONE XI – ESCLUSIONE DALLA GARA

Fermi restando gli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., comporterà esclusione dalla gara la mancata presentazione anche di una

sola dichiarazione o documenti richiesti o l'incompletezza sostanziale degli stessi, ovvero l'inosservanza di anche una sola delle prescrizioni per la partecipazione alla gara espresse come tali nel presente bando.

Non darà luogo all'esclusione dalla gara:

1) la presentazione di documenti non in regola con la vigente normativa sul "bollo". In quest'ultimo caso si procederà alla regolarizzazione della mancanza o dell'insufficienza del bollo a norma di legge.

2) la presentazione di dichiarazione cumulativa da parte del singolo concorrente, in carta semplice, inerente i contenuti previsti dal presente bando.

In caso di contrasto, le prescrizioni del bando prevalgono su quanto indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

SEZIONE XII – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIO E DISPOSIZIONI DA ATTUARSI PRIMA DELLA STIPULA DEL CONTRATTO

12.1.1) L'aggiudicatario dovrà presentare, entro e non oltre 10 gg. Dalla data di comunicazione da parte della stazione appaltante dell'esito di gara, i seguenti documenti:

a) idonea documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti richiesti nel Bando e per i quali siano già state prodotte in fase di gara autodichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000;

b) in caso di aggiudicazione da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito o di un consorzio ordinario di concorrenti, l'aggiudicatario dovrà presentare il relativo mandato e la connessa procura;

c) in caso di soggetti di altri Stati, dovrà essere prodotta documentazione e/o certificazione equipollente in corso di validità.

d) dichiarazione con la quale si indicano le modalità di pagamento e si designano le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto o a saldo anche per effetto di cessioni di credito preventivamente accettate dalla stazione appaltante.

12.1.2) Entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore redigerà e consegnerà al committente il piano operativo di sicurezza.

12.1.3) Nel caso in cui l'aggiudicatario non ottemperi:

- alla costituzione della garanzia fidejussoria definitiva di cui al successivo punto, nel termine di 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta, si applica l'art. 11, comma 9 e 10, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

- alla sottoscrizione del contratto, nel termine di _____ giorni dalla data di ricezione della richiesta, viene attivata la procedura prevista dall'art. 113, comma 4 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed incamerata la garanzia provvisoria con contestuale comunicazione all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

12.1.4) Al fine di verificare la regolarità contributiva dell'impresa aggiudicataria, verrà accertata, a cura della stazione appaltante, ai sensi della specifica normativa vigente, la relativa posizione previdenziale ed assicurativa presso INPS, INAIL e CASSA EDILE attraverso il DURC.

Inoltre, a cura della stazione appaltante, verrà acquisito il certificato del Casellario Giudiziale afferente al titolare dell'Impresa in caso di ditta individuale, a tutti i componenti se trattasi di Società in nome collettivo, a tutti gli accomandatari se trattasi di Società in accomandita semplice, a tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza per gli altri tipi di società, nonché, in ogni caso, per tutti i Direttori Tecnici.

12.1.5) Il responsabile del procedimento e l'impresa appaltatrice, prima della stipula del contratto dovranno verificare, mediante processo verbale, la sussistenza delle condizioni che consentano l'immediata esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 106, comma 3, del DPR

207/2010 e s.m.i.

12.1.6) Nell'ipotesi in cui l'Ente appaltante riscontri, in capo all'aggiudicatario, cause ostative alla stipula del contratto, riapre, in seduta pubblica, la gara, riprendendo la procedura dall'ultimo atto valido.

Altresì, nell'ipotesi di esito positivo delle verifiche effettuate a seguito dell'applicazione del Protocollo di Legalità, e comunque, nell'ipotesi in cui la Prefettura rilevi la sussistenza di cause ostative all'affidamento dell'appalto, la stazione appaltante non ratifica l'esito della gara. In tal caso si potrà riaprire la gara stessa in seduta pubblica, riprendendo la procedura dall'ultimo atto valido.

12.1.7) L'aggiudicatario deve inoltre presentare le garanzie e coperture assicurative di cui al successivo punto 12.2) secondo i termini ivi indicati.

12.2) GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire:

- garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- polizza assicurativa ai sensi dell'art. 129, comma 1 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 125 D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

12.2.1) GARANZIA FIDEIUSSORIA (CAUZIONE DEFINITIVA)

Ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento, che cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Tale garanzia è del 10 per cento dell'importo contrattuale, aumentata (in caso di ribasso d'asta superiore al 10%) di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; (in caso di ribasso superiore al 20%) di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. E' fatto salvo la riduzione al 50% in applicazione dell'art. 75, comma 7, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..

La garanzia fideiussoria, prevista con le modalità di cui all'art. 75, comma 3, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Tale garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. da parte della stazione appaltante, che potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

12.2.2) POLIZZA ASSICURATIVA

L'Appaltatore, prima della stipula del contratto, dovrà provvedere alla stipula delle polizze riguardanti le assicurazioni appresso specificate con premio a proprio totale carico:

- 1) assicurazione che copra il danno per l'Appaltante nel caso di danneggiamento o distruzione parziale o totale di impianti ed opere durante l'esecuzione dei lavori, con massimale pari all'ammontare contrattuale annuo;
- 2) assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi (RCT CAR), decorrente dalla data

di consegna dell'appalto fino la scadenza dello stesso, con un massimale di €. 1.000.000,00 (Euro un milione) per ciascun sinistro causato dal mancato rispetto degli Standards minimi.

Le polizze di cui ai precedenti punti 1) e 2) devono portare la dichiarazione di vincolo a favore dell'Appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino all'emissione dell'ultimo certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori; devono altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e devono essere trasmesse all'Appaltante almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'appalto.

SEZIONE XIII – STIPULAZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO

13.1) La stipulazione del contratto d'appalto avrà luogo entro 60 giorni dalla data in cui sarà divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva. E' fatto salvo ogni altro termine discendente dall'applicazione del protocollo di legalità.

13.2) I termini relativi alla contabilità dei lavori e le modalità di pagamento del prezzo d'appalto sono specificati nel Capitolato d'Appalto.

13.3) Nei casi di subappalto e cottimo, ai sensi dell'art. 118, comma 3 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.:

- L'Ente obbliga l'affidatario/i a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'affidatario/i non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, l'appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell'affidatario stesso.

Ai sensi dell'art. 118, comma 3 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. l'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l'appaltante, sentito il direttore dei lavori, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Nei casi di subappalto previsti dall'art. 37, comma 11, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. (subappalto di opere, ulteriori rispetto ai lavori prevalenti, per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi in valore il quindici per cento dell'importo totale dei lavori) l'appaltante provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto. In tal caso l'affidatario comunicherà alla appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

La mancata osservanza, da parte dell'aggiudicatario, degli obblighi di cui alle suddette clausole comporterà l'applicazione delle sanzioni all'uopo previste, fino alla rescissione del contratto di appalto.

In caso di fallimento o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore l'appaltante si riserva la facoltà di procedere ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

13.4) L'Amministrazione si obbliga a corrispondere in favore dell'Appaltatore un'anticipazione pari al 10% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 26-ter della legge n. 98 del 09.08.2013. L'Appaltatore è tenuto ai sensi dell'art. 124 del D.P.R. 207/2010 a

costituire una garanzia fideiussoria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse applicato al periodo necessario per il recupero della somma anticipata, secondo il crono programma dei lavori. L'anticipazione di cui all'art. 26-ter della legge n. 98 del 09.08.2013 dovrà essere erogata entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori così come previsto dall'art. 140 del D.P.R. 207/2010. Si precisa che l'appaltatore decade dall'anticipazione qualora l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, con obbligo di restituzione delle somme anticipate maggiorate degli interessi.

SEZIONE XIV – CONTROVERSIE

Avverso al presente bando ed i provvedimenti connessi e consequenziali relativi allo svolgimento della gara è ammesso ricorso al TAR competente per territorio entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza degli stessi. Per ogni controversia relativa all'esecuzione del contratto è competente il giudice ordinario. Resta fermo quanto previsto dalle vigenti norme di legge ed in particolare gli artt. 239 e segg. Del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. in materia di contenzioso.

SEZIONE XV – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati.

Il trattamento dei dati che il Comune di Sant'Antimo intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 s'informano i concorrenti alla procedura di gara che:

- 1) i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
- 2) il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- 3) il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara per l'affidamento dei lavori;
- 4) il titolare del trattamento è il legale rappresentante del Comune di Sant'Antimo;
- 5) responsabile del trattamento è il Geom. Giuseppe Carola.
- 6) In ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

Responsabile del procedimento: Geom. Giuseppe CAROLA via Roma, 168 - Sant'Antimo (NA) – telefono 0818329131, fax 0818329140, al quale è possibile chiedere informazioni e chiarimenti relativi alla gara in oggetto.

Allegati:

- modello A;
- modello B;
- modello C1 e C2;
- modello D.

IL FUNZIONARIO F.F.
Geom. Giuseppe CAROLA

